

DETERMINA N. 7 DEL 30/01/2015

Oggetto: **AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO ESTERNO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRESSO L'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO, PUBBLICATO IN DATA 14.1.2015. REVOCA.**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: verbale del Collegio sindacale n. 1/2015

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a) con deliberazione n. 80 del 22.12.2014 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato l'indizione della selezione per l'affidamento di incarico specialistico esterno di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, della durata di tre anni, da conferire mediante la pubblicazione di un "avviso pubblico di selezione" con le modalità previste all'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato",
- a) la pubblicazione dell'avviso di selezione è avvenuta sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 14.1.2015 e sul sito aziendale, modalità previste dalla medesima deliberazione;
- b) in occasione della seduta del Consiglio del 29.1.2015 il Collegio sindacale ha reso noto di aver redatto il verbale n. 1/2015, assunto al prot. 1888 del 29.1.2015 (All. 1), con il quale ha esaminato la deliberazione posta al punto n. 12 dell'o.d.g. della seduta del 22.12.2014, avente per oggetto "Avviso di selezione per l'affidamento di incarico specialistico esterno di consulenza legale stragiudiziale presso l'azienda per la mobilità dell'Area di Taranto, per la durata di anni 3. Autorizzazione alla pubblicazione". Nella stessa seduta del 29.1.2015 il Collegio ha reso noto di aver espresso con il predetto verbale dubbi e perplessità in merito ai contenuti dell'avviso di selezione pubblicato.

Ciò premesso, si ritiene prudente compiere approfondimenti in merito ai contenuti del già citato verbale n. 1/2015 e, considerato che il termine ultimo per la presentazione della candidature è fissato per il giorno 11.2.2015,

si propone

di revocare l'avviso di selezione pubblicato a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, della deliberazione n. 80 del 22.12.2014 al fine di disporre del tempo occorrente che l'effettuazione dei predetti approfondimenti.

Il Direttore generale:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- visto il Verbale n. 1/2015 del 21.1.2015 redatto dal Collegio sindacale;
- vista la proposta formulata;
- ritenuto opportuno dare corso agli approfondimenti esposti in narrativa;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

DETERMINA

- a. di revocare l'avviso relativo alla selezione per l'affidamento di incarico specialistico esterno di consulenza legale stragiudiziale presso l'azienda per la mobilità dell'Area di Taranto, per la durata di anni 3, pubblicato sul sito internet aziendale e sul quotidiano "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" del 14.1.2015;
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti alla pubblicazione dei relativi avvisi, con le medesime modalità indicate nella deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 22.12.2014.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 10 febbraio 2015 11.52
A: PEC Area Contratti (areacontratti@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 07/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 7 del 30-01-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 07/2015.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: martedì 10 febbraio 2015 11.55
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Paola FISCHETTI (paola.fischetti@pec.commercialisti.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 07/2015.
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 03 del 21-01-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 04 del 21-01-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 05 del 21-01-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 6 del 26-01-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 7 del 30-01-2015.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 03 del 21/01/2015;
- n. 04 del 21/01/2015;
- n. 05 del 21/01/2015;
- n. 06 del 26/01/2015;
- n. 07 del 30/01/2015;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 17.18
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 07/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 07 del 30-01-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 07 del 30/01/2015;

Considerata l'urgenza, il provvedimento è già stato posto in esecuzione.

Saluti cordiali.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

ALL 1

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1888

29 GEN 2015

<input type="checkbox"/>	AD Amministratore Delegato
<input type="checkbox"/>	AG Amministratore Generale
<input type="checkbox"/>	DA Direzione Amministrativa
<input type="checkbox"/>	DT Direzione Tecnica
<input type="checkbox"/>	URP Appalti / Contratti
<input type="checkbox"/>	UCM Commerciale / Marketing
<input type="checkbox"/>	UCB Contabilità Bilancio
<input type="checkbox"/>	UES Esercizio / Sociale
<input type="checkbox"/>	UIS Informatica / Statistica
<input type="checkbox"/>	IMT Manutenzione / Tecnica
<input type="checkbox"/>	URU Risorse Umane
<input type="checkbox"/>	USC Affari Gen PPRR SIMS/STRE
<input type="checkbox"/>	UAG Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	STO Staff Qualità

VERBALE N. 1/2015

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno 2015 dalle ore 09,00 alle ore 12,45, ed a seguire il successivo giorno ventisette dalle ore 09,30 alle ore 12,00, sempre presso lo studio del dott. Raffaele Amodio, sito in Taranto alla piazza Giovanni XXIII n. 13, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT - Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A."

Sono presenti: il dott. Raffaele Amodio, presidente; il dott. Luciano Latartara, componente; la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta, convocata ai sensi dell'articolo 2404 c.c. per lo svolgimento dei doveri di cui all'articolo 2403 c.c..

Nel corso del periodo oggetto di controllo si è tenuta solo l'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2014.

La partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del CdA è rilevata nei relativi verbali, e le stesse si sono tenute nel rispetto delle norme statutarie e legislative e di cui il presente Collegio ha verificato la regolarità dei relativi adempimenti.

In merito, si rileva che:

- nella riunione del CdA del 22 dicembre 2014

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato:

Punto 12:

1. di autorizzare l'indizione della selezione pubblica per l'affidamento triennale dell'incarico specialistico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale presso l'AMAT S.p.A., da conferire mediante la pubblicazione di un "Avviso pubblico di selezione" con le modalità previste all'art. 3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato";
2. di approvare l'allegato "Avviso di selezione" per estratto [Allegato n. 1], autorizzandone la pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale;
3. di approvare, altresì, Avviso pubblico di selezione integrale [Allegato n. 2], contenente i requisiti da possedersi, le modalità, i termini di presentazione delle candidature, il compenso ed i criteri di valutazione che saranno utilizzati, con riferimento al predetto Regolamento, autorizzandone la pubblicazione sul sito internet dell'AMAT;

4. di rinviare a successivo provvedimento del C.d.A. l'autorizzazione alla stipulazione della relativa convenzione, sulla base della relazione conclusiva presentata dalla Commissione di valutazione che sarà all'uopo nominata dall'Amministratore Delegato;
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di prorogare la convenzione sottoscritta con lo Studio dell'Avv. Roberto Barberio fino alla conclusione della selezione oggetto del presente provvedimento;
7. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, nella persona del Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

In merito alla delibera suindicata, il Collegio Sindacale esamina la seguente documentazione:

- Allegato n. 1 alla delibera (Avviso di selezione)
- Allegato n. 2 alla delibera (Avviso pubblico di selezione)
- Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato.

Preliminarmente il Collegio Sindacale rileva che la delibera del CdA, al punto 1, fa espresso riferimento alle modalità previste dall'art. 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi.

L'esame del Regolamento di cui sopra evidenzia che dalla sua data di approvazione sono varie le norme che hanno cambiato il quadro di riferimento e pertanto, a parere dell'organo di controllo, sarebbe opportuno un urgente aggiornamento al fine di non incorrere in eventuali irregolarità in sede di procedure di selezione.

Infatti, il regolamento non è aggiornato con quanto disposto dall'art. 5 della Legge 135/2012 e dall'art. 6 delle L. 114/2014, in tema di divieto di attribuire incarichi e consulenze a particolari soggetti.

Inoltre nulla dispone in tema di obbligatorietà della stipulazione della polizza professionale per responsabilità civile da parte dei professionisti, soprattutto se si riflette sulla necessità di tutelare la società con la previsione di un adeguato massimale di copertura del rischio.

L'esame degli altri due documenti (Avviso di selezione e Avviso pubblico di Selezione) ha portato il Collegio Sindacale a formulare delle considerazioni in termini di opportunità e di una eventuale non rispondenza della selezione pubblica ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza e proporzionalità.



Innanzitutto, l'organo di controllo solleva dei dubbi in merito all'assoggettabilità dell'Avviso pubblico di selezione al Regolamento stesso.

Nella premessa al "Regolamento per il conferimento di incarichi" è, infatti, espressamente prevista *l'esclusione dall'ambito applicativo della norma degli incarichi professionali (ad esempio servizi legali o altri servizi) sottoposti alla disciplina degli Appalti di cui al D. Lgs. 163/2006 o al Regolamento aziendale per gli appalti sottosoglia con riferimento agli incarichi professionali di importo non superiore a € 20.000,00.*

La stessa premessa evidenzia che il regolamento si riconduce ai principi dettati dagli articoli 7 e 35 del D. Lgs. 165/2001, così come il successivo considerato rileva che gli incarichi esterni sono consentiti in presenza dei presupposti di legittimità di cui al comma 6 del richiamato art. 7.

La perplessità dello scrivente organo di controllo discendono dall'esame dell'oggetto della prestazione di servizi richiesta nell'Avviso Pubblico di Selezione: trattasi di consulenza legale oppure di conferimento di incarico?

A parere del Collegio Sindacale, il conferimento di un singolo incarico legale episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni della stazione appaltante.

L'affidamento di servizi legali sembrerebbe, a questa stregua, configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore della stazione appaltante, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.

Inoltre l'articolo 7 del D. Lgs 165/2001, a cui si riconduce il Regolamento, testualmente recita:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Per il Collegio Sindacale, l'articolo 7 distingue gli incarichi di collaborazione in due sottocategorie: gli incarichi occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative.



Il rapporto giuridico che la Società vorrebbe instaurare, per come indicato nell'Avviso Pubblico, non pare possa essere assimilato ad un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale: mancherebbe, infatti, il necessario requisito dell'occasionalità.

Residua quindi la possibilità di qualificare il rapporto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, in termini di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche tale configurazione giuridica non sembrerebbe applicabile al caso esaminato. Il Collegio ritiene che la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione di tipo coordinato e continuativo dovrebbe costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali l'Amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali esterne, in quanto non rinvenibili al suo interno. Inoltre, le collaborazioni coordinate e continuative potrebbe soggiacere al limite del patto di stabilità.

Continuando l'esame dell'Avviso Pubblico di Selezione, il Collegio Sindacale mostra i seguenti dubbi e perplessità.

In merito alla qualificazione giuridica di coloro che possono partecipare all'Avviso Pubblico, l'organo di controllo non si spiega perché è stata prevista la possibilità di partecipare alla selezione per gli studi associati e non le "Società tra Professionisti" di cui alla Legge 183 del 12 novembre 2011, né tanto meno per le associazioni temporanee tra professionisti di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006.

Inoltre, il Collegio Sindacale non si spiega perché nell'Avviso Pubblico non siano stati indicati i contenuti minimi dello specifico contratto che si andrà a firmare, come da art. 3 del Regolamento. Infatti, non sembra che tali contenuti abbiano una rilevanza esclusivamente formale, incidendo in maniera sostanziale sul rapporto giuridico in essere.

Si pensi infatti:

- all'esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente dallo svolgimento dell'incarico;
- alla dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l'incarico affidatogli;
- alle eventuali penali pecuniarie e modalità di applicazione;
- ai casi, non solo di revoca, ma anche di risoluzione del contratto per inadempienza e previa contestazione dei fatti;
- alle eventuali garanzie da prestarsi;



- alle modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico;
- al foro competente per le controversie.

L'organo di controllo ritiene che i requisiti minimi contrattuali debbano essere preventivamente previsti in maniera precisa nell'avviso, in quanto attengono in maniera sostanziale allo svolgimento del rapporto giuridico. Le eventuali penali pecuniarie, o i casi di risoluzione dei contratti per inadempienza, o le modalità di verifica del corretto svolgimento del contratto, potrebbero incidere, infatti, sull'importo contrattuale (penali pecuniarie), sulla durata (risoluzione) e sulla stessa prestazione (adeguamento alle modalità di verifica del corretto svolgimento del contratto). Pertanto, i suindicati requisiti minimi potrebbe essere determinanti ai fini della formazione della volontà di partecipazione o meno alla selezione da parte dei professionisti interessati.

Dall'omessa indicazione dei requisiti minimi nell'avviso potrebbero derivare altri problemi: la scelta del soggetto che, necessariamente visto il regolamento, dovrà decidere la portata di detti requisiti, oppure, una volta stabilita una graduatoria dei partecipanti, se potrà essere legittima l'esclusione del vincitore per un requisito non riportato nell'Avviso pubblico.

In particolare, il Collegio ritiene di dover sottolineare l'importanza della preventiva esatta determinazione nell'Avviso di due requisiti minimi.

Il primo riguarda le incompatibilità con l'incarico.

Si è del parere che conoscere in anticipo, e quindi già nel testo dell'Avviso Pubblico, le incompatibilità che inibiscono alla stipulazione del contratto sia di estrema importanza, sia per i candidati che per la società; per esempio, non essere controparte in un contenzioso contro la società o aver causato un qualsiasi danno economico alla stessa.

Il secondo riguarda l'eventuale, ora per legge obbligatoria, garanzia da prestarsi.

L'esatta individuazione del massimale della polizza di copertura del rischio professionale, non sembra essere cosa di poco conto.

Un'ultima considerazione sull'Avviso Pubblico.

Il Collegio Sindacale esprime dei dubbi in merito all'art. 7 dell'Avviso Pubblico - Valutazione delle Candidature. Tale articolo elenca i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati ed in particolare:



- criterio 1: esperienza specificatamente posseduta nelle materie e nelle branche tematiche oggetto del presente avviso (art. 2 – lett. a), b) e c)), relativa all'esecuzione di incarichi di consulenza e assistenza convenzionata, analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- criterio 2: esperienza posseduta in altri campi comunque attinenti all'incarico da ricoprire, costituita dall'esecuzione di incarichi di consulenza e assistenza convenzionata in ambiti relativi a una o più attività qui di seguito indicate:
 - a. servizi in house;
 - b. pagamento titoli di viaggio;
 - c. soluzioni stragiudiziali delle liti;
 - d. rapporti tra servizi di trasporto e servizi di sosta;
 - e. sanzioni per mancato pagamento dei titoli di viaggio;
 - f. sinistri derivanti dalla circolazione stradale;
 - g. sicurezza sui luoghi di lavoro (D. L.vo 81/2008 e s.m.i.)

Il dubbio che solleva il Collegio Sindacale è l'opportunità, se non l'illegittimità, della previsione di attività troppo specifiche nel criterio di valutazione n. 2, nonostante sia richiesta un'esperienza posseduta in "altri campi" attinenti all'incarico da ricoprire, ma non identici.

A parere del collegio sindacale, se in un avviso pubblico di selezione è richiesta la dimostrazione del pregresso svolgimento di servizi in "altri campi", pur se attinenti, o "servizi simili", non dovrebbe essere consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né potrebbe essere consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che tali clausole dovrebbero avere come scopo quello di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un professionista qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

Secondo il Collegio Sindacale il criterio di valutazione n. 2 potrebbe non essere in linea con tale temperamento, in quanto risulterebbe lesivo del principio della partecipazione quanto più allargata possibile di candidati che, a parere dell'organo scrivente, nell'avviso pubblico in esame verrebbe ristretta ad un numero ridottissimo.

Ancora perplessità suscita l'ultima previsione dello stesso articolo 7 dell'avviso: *a parità di punteggio si procederà ad una valutazione supplementare all'interno della quale, senza limitazione*



di misura, prevarrà il maggior punteggio ottenuto mediante computo di un punto per ogni mese di esperienza eccedente i 50 mesi di cui al criterio 1.

Allo scrivente organo di controllo non sembra possibile superare il limite massimo di punteggio per ogni singolo criterio o, complessivamente, anche per tutti, in quanto tale possibilità non risulta essere prevista nel Regolamento per il conferimento degli incarichi.

Pertanto, il Collegio Sindacale invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare in modo approfondito i dubbi e le considerazioni che lo stesso organo di controllo ha qui evidenziato e rilevato in merito all'*Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento di incarico specialistico esterno di consulenza e assistenza legale stragiudiziale presso l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto per la durata di 3 anni.*

Per ciò che concerne il *Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato*, il Collegio Sindacale ne consiglia una urgente revisione e al fine di predisporre tutti i necessari controlli, richiede con sollecitudine al Consiglio di Amministrazione copia dei seguenti i contratti stipulati in base al regolamento stesso sia per il conferimento di incarichi che per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato:

- contratti deliberati e/o stipulati dal 01 gennaio 2013;
- contratti in essere prorogati e/o eventualmente tacitamente rinnovati dal 01 gennaio 2013.

Gli altri punti del CdA saranno esaminati nella prossima seduta.

Con il presente verbale lo scrivente organo di controllo richiede altresì agli organi e/o uffici competenti la verifica del rispetto dei limiti di legge dei compensi attribuiti ed erogati ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

La seduta viene chiusa alle ore 13,45, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale che, a cura del presidente, sarà notificato alla società.


Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)

(Dott. Luciano Latartara)

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is more complex and stylized, while the second is simpler and more legible. They are positioned below the printed names of the board members.

(Dott.ssa Paola Fischetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Fischetti'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'P' and a long, sweeping horizontal stroke at the end.